



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE

Ente Gestore COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A
INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INTERVENTI E
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, INTERVENTI
ALTERNATIVI ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI MINORI,
INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI
PERSONE ADULTE, ANZIANE E DISABILI**

RISCRITTURA N. 1 ART. 7, ART 17,- ART 58

Articolo 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- “Prestazioni sociali”: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di interventi e servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art.128 del D.Lgs. 112/1998, nonché dell’art. 1, comma 2, della L. 328/2000.
- “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia.
- “ISEE utente”: indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- “ISEE iniziale”: valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione al costo da parte dell’utenza interessata.
- “ISEE finale”: valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione/contribuzione massima da parte dell’utenza interessata.
- “Quota massima”: valore massimo di partecipazione al costo dell’intervento o del servizio.
- “Quota minima”: valore minimo di partecipazione al costo dell’intervento o del servizio.

Articolo 17 - Determinazione della quota di partecipazione dell’utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone adulte e anziane con compromissione funzionale e bisogni sociosanitari per il quale si rimanda al successivo Capo X, si utilizza la metodologia della progressione lineare, come di seguito indicata, o in alternativa il metodo delle fasce differenziate per valori ISEE, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi e/o al numero degli utenti.
2. La formula della progressione lineare prevede una determinazione per quota unitaria di partecipazione ed una formula per percentuale di partecipazione, sulla base dell’ISEE iniziale, dell’ISEE finale e della quota minima.

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{quota massima} - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

3. SSP, anche in applicazione degli artt. 3 e 6 del DPCM 159/2013, in casi eccezionali e per un arco di tempo determinato, previa idonea istruttoria e valutazione, può proporre al Responsabile o ai Coordinatori di area del SSC dell’ATS un esonero totale o parziale della quota di partecipazione a carico dell’utenza. Per casi eccezionali si intendono situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo del caso in carico

Articolo 58 - Finalità

- 1.** Il servizio di trasporto delle persone disabili rientra tra i servizi e le prestazioni finalizzati ad assicurare l'integrazione sociale delle persone con disabilità, e volto a consentire alle stesse di raggiungere:
 - strutture riabilitative, socioassistenziali diurne e residenziali, pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime o del servizio sanitario nazionale.
- 2.** Tali interventi si ispirano ai principi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, in particolare all'art. 26 comma 2, e della L.R. n. 16 del 14 novembre 2022, all'art. 3.
- 3.** Il SSC, tra i servizi e le prestazioni volti ad assicurare l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambito familiare e sociale, provvede ad attivare e sostenere modalità di trasporto, attraverso:
 - a)** la gestione di un servizio di trasporto collettivo, se non garantito dalle strutture;
 - b)** l'attivazione di interventi individuali di trasporto mediante l'affidamento ad apposite ditte e cooperative;
 - c)** il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che utilizzano il proprio mezzo di trasporto (indennità chilometrica).
- 4.** I servizi sono attivabili solo per trasporti per i quali è prevista una frequenza continuativa o comunque una durata superiore a un mese e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente.